

## La Polizia Municipale di Roma nel 1300\* di Lidiano Balocchi

1. Tempo fa mi capitò tra le mani il volume *Statutorum Urbis* del 1363 interpretato dal manoscritto e ristampato nel 1800. Si dice che sia la copia del primo statuto del Comune Roma fondato nel 1143.

Sarebbe utile spiegare come erano nati i comuni o il Comune di Roma in particolare. Le lotte contro tutti e contro il papa: erano il popolo, i borghesi che volevano governare la loro città in modo democratico e magari repubblicano. Quindi lo sforzo per trovare la forma di governo più giusta possibile: il rinnovo continuo delle cariche, il ricercare i governanti – senatore o consoli o capitani – fuori città, uomini illustri scelti nelle popolazioni vicine, uomini disposti a lasciare il potere al termine di un mandato semestrale. Infine il compromesso per non togliere al papa il potere temporale sullo Stato e lasciare al Comune il potere amministrativo.

Gli Statuti regolamentano tutto quello che oggi è compreso nelle voci diritto amministrativo, codice civile, codice penale, codice di procedura penale e regolamenti comunali, la vita civile di una comunità. Gli *Statuta Urbis* sono composti di 498 articoli divisi in tre parti, *liber primus de civilibus et extraiudicialibus* di 139 *capitula*, *liber secundus de maleficiis* di 209 *capitula*, *liber tertius de extraordinariis* di 150 *capitula*. Tra questi, a parte le curiosità nel rileggere gli interessi degli uomini del medioevo, ho cercato i punti dove si leggeva la parola *marescalcus* e sue declinazioni, vale a dire i vigili urbani dell'epoca, vedere cosa facevano, come erano vestiti e trattati.

Il Comune era nato da una spinta popolare, che voleva far fuori il papa e i preti dal potere, dalle proprietà, magari riportandoli al senza nulla – era l'ideale per Arnaldo da Brescia – e ottenere la *renovatio senatus*. Vale a dire: era nato da nostalgici del buon governo di Roma di 1300 anni indietro. Il compromesso raggiunto si legge negli *statuta* stesi sul diritto a gestire la cosa pubblica da parte di uomini scelti tra il popolo e la fede religiosa in santa romana chiesa, fondamentalista: le scale della chiesa erano salvifiche, in processi si celebravano in chiesa, i monasteri di suore erano luoghi di custodia preventiva delle donne, le feste della chiesa erano precetti civili, il suono delle campane scandivano la vita civile, chiudevano la giornata lavorativa compresa la rinuncia all'obbligo dell'arresto di chi aveva commesso reati.

2. *Marescalcus* nell'alto medioevo era un funzionario della corte che operava a cavallo. Da esso deriva maresciallo, grado militare moderno. La parola la incontriamo per la prima volta nel libro II al cap. XLIII che tratta delle armi, ma gliene sono dedicati ben 17 in totale: *Chiunque di giorno avrà portato per la Città un coltello paghi alla Camera un pena di 20 soldi di provisini e gli venga sequestrato il coltello. [...] un pugnale paghi 40 soldi di provisini e gli venga sequestrato [...]. È lecito tuttavia riscattare dette armi, cioè il coltello per 5 soldi di provisini, il pugnale per 10 [...]. Le quali pene siano duplicate nei casi sopraddetti avvenuti di notte [...]. Dai sopraddetti casi eccipiamo coloro che andranno e ritorneranno da fuori città [...] e che i marescalchi siano tenuti a restituire le stesse armi a chi le vuole riscattare [...] sotto pena di 25 libbre di provisini per i corsetti o le corazze e per le predette armi, sotto pena di 100 soldi di provisini per qualunque altra.*

In seguito si torna sull'argomento in altri due capitoli:

- *che nessuno porti armi per la Città dopo il terzo suono della campana con licenza o senza. Ed i marescalchi chiunque abbiano trovato che porti armi dopo il terzo suono della campana siano tenuti [...] a condurlo in Campidoglio per presentarlo al senatore che giudicherà se non fosse persona onesta o di buona reputazione, se non fosse persona che uscisse o rientrasse in città, se portasse con se un lume al fine di essere ben visibile.*
- *che nessuno con licenza o senza possa portare il bordoncetto quadrato (pugnale proibito) o altre armi simili [...] e chi porta le armi predette senza indugio venga condotto in Campidoglio per mezzo dei marescalchi [...] e qualunque ufficiale abbia dato o concesso la licenza di portare le predette armi, ricada nella pena [...].*

Il marescalco aveva, dunque, una qualifica di polizia giudiziaria *ante litteram*. Ma pure mansioni di ordine pubblico. E... chi sbagliava pagava, fosse pure agente di polizia!

Al capitolo XCVII: *I marescalchi non possano concedere ad alcuna persona di tenere le taverne aperte di notte dopo il terzo suono della campana, né concedere ad alcuno licenza di portare armi ed inoltre circa l'apertura delle stesse taverne sia lecito accusare e denunciare agli stessi marescalchi soltanto e non ad altri e ci si attenga alla loro relazione...* Successivamente si torna sull'argomento, precisando: a carico delle taverne trovate aperte dopo il terzo suono della campana sia fatto un rapporto *e paghino la pena del taverniere cioè XII soldi di provisini*, di cui la metà sia provento per i marescalchi... Ovvero i marescalchi effettuavano i controlli di polizia amministrativa in esclusiva, come sono tornati a compiere oggi.

Le mansioni e le norme di procedura giudiziaria riferite direttamente al lavoro del marescalco sono trattate più avanti: *[...] siano tenuti sotto pena di X libre di provisini ad investigare diligentemente per la Città almeno una volta al mese sui pesi e misure, se mai siano giusti o no [...]* e quelli trovati ingiusti andranno portati a verifica alla Camera della Città ed i contraffattori puniti. In queste verifiche gli agenti, per scoprire trucchi e contraffazioni, potevano avvalersi dell'aiuto dei tre migliori addetti al commercio scelti dal senatore e dal consiglio.

Molto spazio nel lavoro del marescalco è occupato dal "recupero crediti" diremmo oggi. Insomma in una società dove i poveri erano la massa, il denaro scarso, non si doveva contravvenire alla fiducia concessa da qualcuno a qualche altro, altrimenti sulla parola si poteva richiedere l'intervento dell'ufficiale di polizia: *i marescalchi siano tenuti a catturare il debitore diffidato o avvisato a richiesta del creditore; i marescalchi a richiesta di qualunque creditore siano tenuti a catturare il debitore*, anche fuori della Città entro quattro miglia, sono i titoli di due nuovi capitoli. In ulteriore capitolo per questo "servizio", come per altra cattura comandata, esisteva un tariffario di premio: chi catturava un bandito per una somma inferiore a 50 fiorini d'oro, riscuoteva dodici soldi di provisini, ma per la cattura di un debitore di oltre i cinquecento fiorini d'oro o per un condannato a morte riscuoteva due fiorini d'oro.

Vi è poi la norma *che i marescalchi non perquisiscano nessuno senza il benestare del senatore o del suo giudice o dei conservatori o di qualche ufficiale; e che non debbano catturare nessuno dopo il terzo suono della campana se non nel modo sottoscritto [...]*, vale a dire *salvo che fosse omicida, ladro pubblico o persona infame condannato o bandito*, oppure se colto in flagranza di reato dagli stessi marescalchi, allora *sia lecito catturarlo e il catturato condurre in Campidoglio senza incorrere in alcuna pena*.

Una ulteriore incombenza: *i marescalchi della curia del Campidoglio siano i custodi ed abbiano cura delle acque della fonte di Trevi [...]* - lavoro che perdura con grande prestigio pure nel 2007! – e, per rimarcare la preziosità dell'acqua in quel tempo e sempre, *siano tenuti con personale giuramento a ispezionare e far ispezionare la condotta*, perché nessuno ne ricavi un pisciolino (*gocellum*) oppure vi produca un buco per attingerla.

Un capitolo ricco di sottintesi e non è il CXCVIII dedicato ai *marescalchi che non debbano costringere i giudei a pagar loro alcunché*, quando per gioco e per riderne gli stessi Giudei venivano costretti per legge a correre nel Monte Testaccio o in piazza Navona (*in agone*), a meno di un riscatto in denaro, se avevano un'età superiore ai quaranta.

Il III libro *dei fatti fuori dell'ordinario* al capitolo XXIX tratta *dell'ufficio dei marescalchi*, delle loro mansioni, del loro vestiario, del loro armamento, del loro comportamento, dei loro superiori, dei limiti territoriali...

Ma a questo daremo spazio in un'altra pagina.

\* (testi tradotti dall'autore)